

RIFUGI OBBLIGATORI: ELENCO COMUNI ESONERATI

Nei seguenti Comuni gli istanti sono esonerati dalla realizzazione del rifugio obbligatorio nel settore abitativo.

Grado di copertura uguale o maggiore del 100% (un abitante = un posto protetto).

Regione di protezione civile Tre Valli (valevole dal 01.08.2019 al 31.07.2024)

- Bodio
- Giornico

Regione di protezione civile del Bellinzonese (valevole dal 01.01.2018 al 31.12.2023)

- Sant'Antonino

Regione di protezione civile Locarno e Vallemaggia (valevole dal 01.07.2017 al 30.06.2022)

- Ascona
- Brione s. Minusio
- Brione Verzasca
- Brissago
- Gambarogno
- Locarno
- Losone
- Minusio
- Muralto
- Orselina
- Tenero Contra

Regione di protezione civile Lugano Campagna (valevole dal 01.02.2019 al 31.01.2024)

- Agno
- Bioggio
- Cadempino
- Caslano
- Gravesano
- Manno

Regione di protezione civile Lugano Città (valevole dal 01.01.2021 al 31.12.2026)

- Canobbio
- Grancia
- Lugano
- Melide
- Morcote
- Muzzano
- Paradiso
- Porza
- Savosa

Regione di protezione civile del Mendrisiotto (valevole dal 01.11.2018 al 30.10.2023)

- Balerna
- Castel S. Pietro
- Chiasso
- Coldrerio
- Mendrisio
- Morbio Inferiore
- Novazzano
- Stabio
- Vacallo

Per i Comuni non elencati gli Istanti devono realizzare un rifugio a partire da 38 locali abitabili (due posti protetti ogni tre locali) secondo art. 70 cpv 1 lettera a) dell'Ordinanza sulla protezione civile (OPCi).

Per ospedali, case per anziani e di cura (un posto protetto per letto di paziente) secondo art. 70 cpv 1 lettera b) dell'OPCi. In tutti i Comuni a partire da 25 posti letto vi è l'obbligo di realizzare un rifugio secondo le "Istruzioni tecniche per rifugi speciali" (ITRS 1982 capitolo 4 rielaborato) in vigore dal 1.1.2012.

Fino a 24 posti letto vi è l'obbligo di versare un contributo sostitutivo. La Sezione del militare e della protezione della popolazione si riserva di analizzare ogni singolo caso.

Bellinzona, 1° gennaio 2021